

33211-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA MICCOLI - Presidente -  
MARIA TERESA BELMONTE  
MICHELE ROMANO  
ALESSANDRINA TUDINO - Relatore -  
PAOLA BORRELLI

Sent. n. sez. 1883

UP - 16/05/2019

R.G.N. 33831/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

(omissis) , nato a (omissis)

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15/03/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito il difensore;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 marzo 2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca del 5 dicembre 2014, con la quale era stata affermata, all'esito del giudizio abbreviato, la responsabilità penale dei fratelli (omissis) e (omissis) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso.

1.1. I fatti riguardano le vicende traslative di un appartamento sito in (omissis), parte di un più consistente cespite immobiliare, ceduto il (omissis) (omissis) da (omissis) s.r.l., dichiarata fallita dal tribunale di Lucca il 16 aprile 2012, a (omissis) s.r.l. della quale era amministratore e socio (omissis); immobile ceduto il (omissis) a (omissis) (omissis) s.r.l. (le cui quote erano possedute, al 90%, da una società fiduciaria riferibile a (omissis)), trasferito a sua volta il 14 giugno 2011 a (omissis) s.r.l. (anch'essa partecipata al 100% da una società fiduciaria riferibile a (omissis)) ed infine, con atto del 18 ottobre 2011, alla stessa (omissis) ed alla madre, (omissis).

La natura dissipativa del trasferimento immobiliare veniva ricostruita collocando l'alienazione nel più ampio contesto delle vicende fallimentari relative alle società riferibili al gruppo (omissis), formalmente amministrate da figure fittizie ed invece riconducibili a (omissis) e (omissis) - coimputati separatamente giudicati - ai quali è stata contestata la distrazione di ingenti somme di denaro, erogate alle società fallite mediante induzione in errore degli istituti di credito che avevano disposto finanziamenti all'esito di istruttorie viziate dalla falsa prospettazione e documentazione della situazione economico-patrimoniale delle società beneficiarie, utilizzate - secondo la prospettazione accusatoria - per drenare liquidità e stornarla in favore degli amministratori di fatto.

1.2. In particolare, (omissis) s.r.l. aveva acquistato un immobile in (omissis), per la cui ristrutturazione aveva contratto un mutuo ipotecario con

(omissis) che aveva erogato le prime due *tranches* del finanziamento, secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Una unità immobiliare, derivante da frazionamento, era stata ceduta a (omissis) s.r.l., società riferibile all'Avv. (omissis), al quale erano ben note le vicende del gruppo (omissis), mentre l'atto traslativo evidenziava non poche anomalie, essendo risultata parte del prezzo - per €. 235.000 - pagata con assegno invece riferibile all'onorario del notaio rogante ed altra parte - pari ad €. 370.000 - mediante l'accollo del mutuo, mai perfezionato. Ulteriore elemento indiziante della natura distrattiva della vendita veniva ravvisato nell'azione finalizzata al pagamento del prezzo, solo tardivamente intrapresa dall'amministratore dell'alienante in seguito all'avvio di indagini per i reati di cui agli artt. 416 e 648-*bis* cod. pen. e impropriamente avviata, per essere stata la citazione notificata a soggetto diverso dalla convenuta.

Nel contesto così ricostruito, le successive alienazioni, disposte in favore di società riferibili a (omissis) e, infine, della medesima e della madre, sono state ritenute operazioni atte a sottrarre definitivamente il bene alla garanzia dei creditori della dante causa originaria.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze hanno proposto ricorso, con atti distinti, gli imputati.

2.1. Con il ricorso proposto, nell'interesse di (omissis), dal difensore, Avv. (omissis), si prospettano quattro motivi, articolati in più punti.

2.1.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'omessa motivazione della sentenza e, comunque, si censura l'illogicità della stessa.

La Corte territoriale ha omesso di valutare e risolvere le plurime questioni sollevate nell'atto d'appello e nei motivi nuovi in riferimento agli elementi ritenuti indizianti della fittizietà della vendita e dell'elemento soggettivo concorsuale, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione. In riferimento al dolo di concorso, la sentenza impugnata si è limitata alla perifrasi della motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di dare conto non solo della rilevante distanza temporale tra

l'alienazione ed il fallimento della venditrice, bensì di tutti gli elementi indicati nell'appello, *sub specie* di travisamento degli indicatori di frodolenza, quali:

- la consapevolezza del (omissis) di essere indagato nel procedimento 4674/06, acquisita in epoca successiva all'alienazione;

- l'esistenza di un contratto preliminare relativo al medesimo immobile, registrato sin dal 7 agosto 2006 in favore di (omissis) s.r.l., società riferibile al (omissis);

- la mera erronea indicazione del numero dell'assegno riferito al pagamento del prezzo e la quietanza, espressamente condizionata nell'atto pubblico al buon esito dell'accollo passivo del mutuo;

- le vicende, successive alla stipula dell'atto, relative al frazionamento del mutuo, negato dalla banca in quanto non ancora perfezionata la vendita e, pertanto, dimostrative di una richiesta precedente all'alienazione, come evincesi dai documenti prodotti e non valutati;

- la transazione intercorsa tra (omissis) e (omissis) nel 2011, anteriore al fallimento;

- l'azione finalizzata al pagamento del prezzo, temporalmente giustificata dagli adempimenti (frazionamento del mutuo e cancellazione dell'ipoteca) gravanti sull'alienante.

L'esatta ricostruzione temporale dei fatti dimostra, altresì, il vizio di travisamento della prova in cui è incorsa la corte territoriale, omettendo di confrontarsi con la ricostruzione alternativa proposta nell'atto d'appello; con il regime giuridico in tema di adempimenti del terzo acquirente per il frazionamento di mutuo ipotecario; con esistenza e funzione dell'assegno citato nell'atto; con l'iscrizione del credito derivante dalla vendita nel conto economico dell'alienante; con la riferibilità delle società coinvolte all'imputato e con gli ulteriori temi introdotti dalla difesa.

2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, della legge processuale in ordine ai criteri di valutazione della prova e correlato vizio della motivazione.

In riferimento alla condotta distrattiva – da individuarsi nella prima alienazione del 22 febbraio 2007 – la corte territoriale ha apoditticamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, omettendo di considerare come la vendita fosse stata stipulata a prezzo congruo e come

l'operazione avesse solo *ex post* rivelato criticità connesse al frazionamento del mutuo, che costituiva condizione della quietanza; e come proprio in virtù di tale adempimento, gravante sul venditore, l'assegno di €. 230.000 non fosse stato effettivamente pagato, con conseguente irragionevolezza della natura distrattiva dell'operazione, peraltro iscritta tra i crediti della società disponente. E con conseguente erronea rilevanza attribuita al mancato pagamento del prezzo, nella specie giustificato, ai fini della qualificazione del fatto come dissipativo, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione della legge penale in riferimento all'imputazione concorsuale, anche sotto il versante soggettivo, e correlato vizio della motivazione.

La corte territoriale non ha dato conto degli indicatori del dolo ravvisato a carico dell'imputato, in qualità di *extraneus*, in violazione dei parametri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ed omettendo di confrontarsi con la vendita immobiliare oggetto di contestazione e con:

- L'esistenza di un contratto preliminare risalente all'agosto 2006;
- la distanza temporale del fallimento rispetto all'atto;
- la natura condizionale della quietanza, come risultante dal rogito;
- l'iscrizione del credito nell'attivo della fallita.

2.1.3. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e correlativo vizio della motivazione in riferimento alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il ricorso proposto, nell'interesse di (omissis) , dal difensore, Avv. (omissis) , si articolano due motivi, sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze svolte nell'interesse del coimputato.

2.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo agli atti traslativi successivi, per avere i giudici di merito travisato il regime giuridico dell'accollo del mutuo previo frazionamento, ignorato i benefici fiscali sottesi alle plurime cessioni ed omesso di considerare il pagamento effettuato da (omissis) a (omissis) e l'accollo del mutuo successivo da parte delle acquirenti finali, all'esito di un nuovo finanziamento erogato in loro favore. In particolare, deriva da

travisamento della prova l'affermazione relativa alla sostanziale gratuità dell'operazione, alla transazione con <sup>(omissis)</sup> successiva al fallimento ed al coinvolgimento dell'imputata in attività distruttiva.

2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e correlativo vizio della motivazione in riferimento alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

### **CONDIDERATO IN DIRITTO**

Il primo motivo, articolato con comune cadenza argomentativa nei ricorsi, è fondato.

1. La critica all'ordito giustificativo della sentenza impugnata impone talune preliminari considerazioni riguardo la struttura e la funzione della motivazione della sentenza d'appello, alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 130 del 2017.

1.2. In linea con la *ratio* ispiratrice della riforma – finalizzata alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia dei procedimenti impugnatorii – la legge citata è intervenuta in duplice direzione, declinando, da un lato, un nuovo modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito al quale si raccorda l'onere di specificità dei motivi di ricorso, e, dall'altro, rimodulando, in coerenza con siffatto modello, i requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione.

In tal senso, si delinea la costruzione di un modello legale di motivazione della sentenza di secondo grado che si raccorda con la specificità dei motivi di impugnazione, in termini di diretta proporzionalità dell'apparato giustificativo rispetto alla precisione ed alla portata delle censure, tanto da ostendere la formulazione di una valutazione critica delle medesime e le ragioni, autonomamente apprezzate, della loro reiezione.

Di guisa che viene a valorizzarsi l'intima correlazione tra struttura della motivazione della sentenza di secondo grado e forma dell'atto di impugnazione: la sentenza, difatti, deve esplicitare il vaglio critico dei motivi di censura, contrastandone la portata demolitoria con altrettanta precisione e

compiutezza, attraverso la prospettazione della ricostruzione in fatto e delle ragioni di diritto che ne abbiano determinato la valutazione di infondatezza.

Del resto, in tema di adeguatezza dell'apparato giustificativo della decisione di secondo grado, già la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Per tutte Sez. 2, n.56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700), a meno che ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n.6746 del 13/12/2018 - dep. 2019, Currò, Rv. 275500) attraverso una trama argomentativa che espliciti la riconsiderazione dei punti della sentenza impugnata, attinti dalle censure dell'appellante, respingendone la portata con rinnovata ed adeguata plausibilità.

1.2. Nella delineata prospettiva, va, altresì, rilevato come secondo il consolidato orientamento di legittimità, la motivazione "*per relationem*" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n.53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice di appello aveva affermato la generica infondatezza dei motivi di impugnazione e si era limitato a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, in quanto stimate "logicamente e giuridicamente ineccepibili").

2. La sentenza impugnata non soddisfa siffatto *standard* giustificativo.

2.1. Nell'atto d'appello e nei motivi nuovi era stata, tra l'altro, specificamente censurata la ricostruzione dell'originaria cessione dell'immobile e, segnatamente, l'accollo del mutuo previo frazionamento.

Al riguardo, la difesa aveva segnalato, tra l'altro, l'erronea interpretazione dell'art. 39 del Testo Unico Bancario, che sancisce il diritto dell'acquirente di una porzione immobiliare di bene gravato da ipoteca ad ottenere la suddivisione del finanziamento in quote, senza richiedere la previa autorizzazione della banca creditrice rispetto all'atto traslativo, come peraltro confermato dalla generalizzata prassi; il travisamento della prova in riferimento all'epoca in cui (omissis) s.r.l. aveva richiesto il frazionamento alla BNL, erroneamente indicato nel 30 agosto 2007 quando, invece, la banca aveva, con lettera raccomandata del 19 aprile 2007, riscontrato la precedente istanza, negando il già richiesto frazionamento a causa di adempimenti non ancora curati dalla venditrice (omissis) s.r.l.; il dato testuale del rogito, in cui la quietanza del prezzo era stata condizionata al buon esito del frazionamento del mutuo; l'apodittica esclusione del versamento dell'acconto - invece giustificata dall'imputato anche mediante produzione documentale - portato dall'assegno erroneamente indicato nell'atto, all'evidenza in virtù di un equivoco in quanto corrispondente a quello effettivamente emesso per il pagamento degli onorari del notaio rogante; l'iscrizione nelle scritture contabili della cedente del credito corrispondente al prezzo non riscosso, a cui corrispondeva la contabilizzazione del relativo debito verso la banca mutuante; la giustificazione del ritardo nell'esazione del credito da parte di (omissis) s.r.l. per non essere stata la medesima società in grado di consentire l'accollo.

Alla stregua degli elementi indicati, l'appellante aveva richiesto la rivisitazione critica della fattispecie negoziale ritenuta all'origine della catena dissipativa, anche ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato in correlazione con la distanza temporale tra i fatti e la dichiarazione di fallimento; elementi da riguardare anche alla luce dell'accollo del mutuo da parte di (omissis) s.r.l. e della transazione intervenuta con BNL in epoca antecedente al fallimento, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata.



In altri termini, la analitica confutazione degli elementi ritenuti indizianti di una previa intesa distrattiva, complessivamente consumata attraverso la progressiva alienazione di un cespite immobiliare pagato solo mediante accollo parziale del mutuo a distanza di quattro anni dalla prima cessione, ha inteso escludere la consapevolezza *ex ante* della natura depauperativa della vendita, in correlazione allo *standard* dimostrativo del dolo dell'*extraneus*, nella specie da riconsiderarsi in virtù dello iato temporale tra l'originaria cessione ed il fallimento della cedente, dichiarato solo nel 2012, e della notizia delle indagini giudiziarie che avevano interessato (omissis) s.r.l., acquisita solo in epoca successiva all'alienazione e, in ogni caso, al contratto preliminare precedentemente stipulato (nel 2006) con altra società riferibile ad (omissis), relativo al medesimo immobile.

2.2. Nel confermare la sentenza di primo grado, la corte d'appello fiorentina si è limitata a valorizzare l'erroneo riferimento all'assegno, a constatare che la prima società acquirente non avesse mai perfezionato l'accollo, ad evidenziare - erroneamente - come la transazione con (omissis) da parte degli imputati fosse avvenuta in epoca successiva al fallimento e come l'importo indicato nell'atto quale acconto non risultasse essere stato mai corrisposto alla fallita, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi che richiedevano una rivisitazione complessiva dell'originaria vicenda negoziale e senza affrontare, alla luce della necessaria riconsiderazione della fattispecie, il profilo soggettivo della responsabilità concorsuale, sostanzialmente abdicando alla disamina critica delle specifiche ragioni dell'impugnazione.

Invero, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore che trasferisce un bene immobile dal patrimonio della società fallita a quello di altra società senza adeguata contropartita, anche laddove la cessionaria si limiti ad assumere l'accollo del mutuo contratto dalla fallita per l'acquisto del predetto immobile, qualora si tratti di mero accollo interno non liberatorio, poiché il debito corrispondente al valore del mutuo continua a gravare su di essa (Sez. 5, n.55409 del 15/09/2017, Zerlottin, Rv. 271876 - 01); nondimeno, l'operazione dissipativa deve configurarsi *ex ante* come pregiudizievole per l'integrità del patrimonio, mentre l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di

fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

In particolare, il dolo del concorrente "*extraneus*" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"*intraneus*", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n.38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123 - 01, N. 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01); accertamento da condursi sempre con valutazione *ex ante* ed in concreto, con riferimento alla situazione che si presentava al momento del compimento dell'atto.

2.3. Nel quadro così delineato, a fronte della contestazione della pericolosità *ex ante* della originaria cessione mediante specifiche deduzioni, il giudice d'appello avrebbe dovuto procedere alla verifica prognostica, in concreto, dell'originaria attitudine dell'atto a ledere il bene giuridico protetto, oltre a dimostrare la consapevolezza e volontà della medesima condotta pregiudizievole, con specifico riferimento ai principi che governano l'imputazione soggettiva della responsabilità concorsuale in *subjecta materia*.

Contestando l'inquadramento operato dal giudice dell'abbreviato, in particolare, alla stregua dell'analitica ricostruzione della vicenda traslativa genetica, anche alla luce del tenore testuale dell'atto pubblico, e dell'accollo del mutuo, nei suoi aspetti giuridicamente rilevanti, l'appellante aveva dettagliatamente contrastato gli elementi ritenuti indizianti dell'intenzionale

cessione gratuita dell'immobile, mentre la corte territoriale si è limitata ad un acritico e sintetico richiamo ai dati indicati nella sentenza impugnata, ribadendo la natura dissipativa dell'atto, senza confrontarsi con gli argomenti rassegnati nell'appello.

Di guisa che l'affermazione di responsabilità resta affidata ad una acritica reiterazione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, con sostanziale elusione delle ragioni poste a fondamento dell'atto d'appello.

2.4. In riferimento all'asserita inesistenza dell'assegno indicato nel rogito, la difesa aveva dedotto – oltre la palmare riferibilità del titolo a quello offerto in pagamento al notaio – come la quietanza risultasse condizionata al buon esito del frazionamento del mutuo ed alla relativa cancellazione dell'ipoteca, secondo il tenore testuale dell'atto, evidenziando la natura delle obbligazioni delle parti, mentre tali rilievi – idonei a contrastare la convenuta gratuità dell'atto – non risultano affrontati e risolti.

Le vicende dell'accollo, la riconducibilità alla cedente delle iniziative necessarie al buon esito del frazionamento, la deduzione rassegnata a giustificazione del ritardo della cedente nell'esigere il pagamento, fondata sul principio *inadimplenti non est adimplendum*, e la richiesta, anteriore all'atto, del medesimo frazionamento risultano, invece, risolte mediante la mera constatazione della mancata assunzione di obbligazioni dell'acquirente verso la banca, omettendo di considerare anche dati documentali prodotti dalla difesa, in ottemperanza all'onere di deduzione contraria (Sez. 5, n.8260 del 22/09/2015 - dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 – 01, V. Sez. 5, n. 15280 del 6 aprile 2019, non massimata).

Risulta, infine, frutto di evidente travisamento la collocazione temporale (f. 5 sent. app.) della soluzione transattiva con la banca erogatrice del mutuo, dalla quale la sentenza impugnata ha evinto un ulteriore indicatore di fraudolenza, avvenuta, invece, in epoca antecedente al fallimento.

Deve, pertanto, ribadirsi che gli atti dispositivi privi di contropartite integrano condotta di dissipazione quando siano stati posti in essere, con valutazione *ex ante* ed in concreto, per avvantaggiare il beneficiario e con finalità del tutto estranee agli interessi della impresa, costituendo motivo di ingiustificato depauperamento del patrimonio della società medesima (Sez. 5, n.20071 del 18/04/2013, Lanata, Rv. 255657 – 01), assumendo rilevanza, in

tal senso, anche la collocazione temporale dell'atto traslativo rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Di guisa che difetta ogni critica valutazione delle censure proposte nell'atto d'appello in punto di ricostruzione di un'iniziativa rivelatasi solo *ex post* svantaggiosa o, invece, *ex ante*, economicamente irragionevole.

Le censure prospettate nel primo motivo di ricorso s'appalesano, pertanto, fondate in quanto, in presenza di un atto di gravame non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n.52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719, N. 43972 del 2013 Rv. 256922).


3. In accoglimento del primo motivo di ricorso - che assorbe, senza precluderle, le ulteriori censure - la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinché la corte territoriale, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

**P. Q. M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019

Il Consigliere estensore  
Alessandrina Tudino



Il Presidente  
Grazia Miccoli

